

DETERMINA N. 109/2025

COMPAGNIA ITALIANA DI NAVIGAZIONE S.P.A. – RICHIESTA NOSTRO PROT. N. 43394/2025 DEL 7 MAGGIO 2025 – RIMBORSO CONTRIBUTO UNIFICATO E SPESE LEGALI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 57.754,72 SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2025 DELL'AUTORITA' E AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO

il Segretario generale

Premesso che:

- in seguito all'esito non favorevole per l'Autorità del contenzioso instauratosi innanzi al Giudice amministrativo, è pervenuta la richiesta ns. prot. n. 43394/2025 del 7 maggio 2025, con cui lo Studio Legale Associato Sciolla-Viale, ha richiesto all'Autorità, in nome e per conto della Società Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. (CF: 06784021211), di procedere al rimborso del contributo unificato versato con riferimento ai giudizi sotto elencati, per complessivi euro 49.000,00, e delle spese legali liquidate con la sentenza del Consiglio di Stato n. 2633/2025 quantificate in euro 6.000,00, oltre ad euro 900,00 per spese generali, euro 276,00 per CPA al 4% ed euro 1.578,72 per IVA 22%, per un totale complessivo di euro 8.754,72;

Visti:

- la sentenza del TAR Piemonte n. 924/2023, r.g. 822/2022, per il quale Società Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. ha versato a titolo di contributo unificato l'importo di euro 4.000,00, che ha disposto la compensazione delle spese, ferma la rifusione del contributo unificato nella misura effettivamente versata;
- la sentenza del TAR Piemonte n. 925/2023, r.g. 1067/2022, per il quale Società Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. ha versato a titolo di contributo unificato l'importo di euro 4.000,00, che ha disposto la compensazione delle spese, ferma la rifusione del contributo unificato nella misura effettivamente versata;
- la sentenza del TAR Piemonte n. 926/2023, r.g. 1120/2022, per il quale Società Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. ha versato a titolo di contributo unificato l'importo di euro 4.000,00, che ha disposto la compensazione delle spese, ferma la rifusione del contributo unificato nella misura effettivamente versata;
- la sentenza del TAR Piemonte n. 927/2023, r.g. 1168/2022, per il quale Società Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. ha versato a titolo di contributo unificato l'importo di euro 4.000,00, che ha disposto la compensazione delle spese, ferma la rifusione del contributo unificato nella misura effettivamente versata;
- la sentenza del TAR Piemonte n. 928/2023, r.g. 1169/2022, per il quale Società Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. ha versato a titolo di contributo unificato l'importo di euro 4.000,00, che ha disposto la compensazione delle spese, ferma la rifusione del contributo unificato nella misura effettivamente versata;
- la sentenza del TAR Piemonte n. 929/2023, r.g. 1192/2022, per il quale Società Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. ha versato a titolo di contributo unificato l'importo di euro 4.000,00, che ha disposto la compensazione delle spese, ferma la rifusione del contributo unificato nella misura effettivamente versata;
- la sentenza del TAR Piemonte n. 919/2023, r.g. 446/2023, per il quale Società Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. ha versato a titolo di contributo unificato l'importo di euro 2.000,00, che ha disposto la compensazione delle spese, ferma la rifusione del contributo unificato nella misura effettivamente versata;
- la sentenza del TAR Piemonte n. 918/2023, r.g. 439/2023, per il quale Società Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. ha versato a titolo di contributo unificato l'importo di euro 2.000,00, che ha disposto la compensazione delle spese, ferma la rifusione del contributo unificato nella misura effettivamente versata;

- la sentenza del TAR Piemonte n. 349/2024, r.g. 1194/2022, per il quale Società Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. ha versato a titolo di contributo unificato l'importo di euro 4.000,00, che ha disposto la compensazione delle spese con salvezza del contributo unificato versato;
- la sentenza del TAR Piemonte n. 352/2024, r.g. 581/2023, per il quale Società Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. ha versato a titolo di contributo unificato l'importo di euro 2.000,00, che ha disposto la compensazione delle spese con salvezza del contributo unificato versato;
- la sentenza del TAR Piemonte n. 350/2024, r.g. 13/2023, per il quale Società Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. ha versato a titolo di contributo unificato l'importo di euro 4.000,00, che ha disposto la compensazione delle spese con salvezza del contributo unificato versato;
- la sentenza del TAR Piemonte n. 351/2024, r.g. 580/2023, per il quale Società Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. ha versato a titolo di contributo unificato l'importo di euro 2.000,00, che ha disposto la compensazione delle spese salva la rifusione del contributo unificato;
- il Decreto Presidenziale n. 86/2024, r.g. 200/2023, per il quale Società Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. ha versato a titolo di contributo unificato l'importo di euro 2.000,00, che ha disposto la compensazione delle spese con salvezza del contributo unificato versato;
- il Decreto Presidenziale n. 89/2024, r.g. 330/2023, per il quale Società Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. ha versato a titolo di contributo unificato l'importo di euro 2.000,00, che ha disposto la compensazione delle spese con salvezza del contributo unificato versato;
- la sentenza del Consiglio di Stato n. 2633/2025, r.g. 9000/2023, per il quale Società Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. ha versato a titolo di contributo unificato l'importo di euro 3.000,00, che ha condannato l'Autorità alle spese liquidate in euro 6.000 oltre accessori di legge e che ha riformato la sentenza del TAR Piemonte n. 719/2023, r.g. 1046/2022, per il quale Società Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. ha versato a titolo di contributo unificato l'importo di euro 2.000,00;
- la nota prot. n. 59848/2025 del 7 luglio 2025 con cui lo Studio Legale Associato Sciolla-Viale ha trasmesso, in nome e per conto della Società Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., le quietanze di versamento del contributo unificato per i ricorsi sopra elencati;
- la decisione del Consiglio dell'Autorità del 24 luglio 2025 con cui è stata approvata la spesa complessiva di euro 57.754,72, per la refusione del contributo unificato e per le spese legali derivanti dai giudizi sopra elencati;
- il Regolamento concernente la disciplina contabile, approvato con delibera dell'Autorità n. 6/2013, del 12 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10 bis, comma 1, ai sensi del quale le spese di importo superiore ad € 20.000,00 sono preventivamente approvate dal Consiglio e sono disposte con determina del Segretario generale e l'art. 16, comma 1, il quale prevede che gli impegni di spesa sono assunti dal Segretario generale, salvo l'esercizio della facoltà di delega di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- il bilancio di previsione per il 2025 e pluriennale 2025 – 2027, approvato con delibera dell'Autorità n. 182/2024 del 6 dicembre 2024;

Tenuto conto che:

- in merito alla refusione del contributo unificato, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale maturato in relazione all'art. 13, comma 6 bis del D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 2, comma 35 bis, lett. e) d.l. n. 138/2011, nella versione integrata dalla legge di conversione n. 148/2011 ("*....L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza...*"), la parte soccombente è tenuta in ogni caso a rimborsare a quella vittoriosa il contributo unificato dalla stessa versato, venendo in considerazione una obbligazione *ex lege*, sottratta alla potestà del giudice sull'*an* e sul *quantum*;
- con precipuo riferimento al processo amministrativo, il Consiglio di Stato (sez. III, sent. n. 1160 del 13/03/2014) ha espressamente affermato che la compensazione delle spese di giudizio non può riguardare anche il contributo unificato, trattandosi invero di una obbligazione *ex lege* sottratta alla potestà del giudice, sia riguardo alla possibilità di disporre la compensazione, sia riguardo alla determinazione quantitativa del suo ammontare;

Ritenuto, pertanto, necessario dare seguito a quanto disposto dalle sentenze del TAR Piemonte e del Consiglio di Stato nonché dai Decreti Presidenziali sopra elencati e di versare alla Società Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. l'importo complessivo di euro 57.754,72, di cui euro 49.000,00 a titolo di rimborso del contributo unificato versato ed euro 8.754,72 a titolo di rimborso delle spese legali liquidate;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. di disporre, per le motivazioni sopra illustrate, il rimborso alla Società Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. (CF: 06784021211), con sede legale a Milano (MI), Via Larga n. 26, del contributo unificato versato, per complessivi euro 49.000,00, e delle spese legali liquidate con la sentenza del Consiglio di Stato n. 2633/2025, quantificate in euro 6.000,00, oltre ad euro 900,00 per spese generali, euro 276,00 per CPA al 4% ed euro 1.578,72 per IVA 22%, per un totale complessivo di euro 8.754,72;
2. di impegnare sul capitolo 51900 del bilancio di previsione 2025 avente ad oggetto "Rimborso spese derivanti da sentenze esecutive", Codice Piano dei Conti U.1.10.05.99.999, l'importo complessivo di euro 57.754,72 a favore Società Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. (CF: 06784021211);
3. di autorizzare il pagamento della somma complessiva di euro 57.754,72 a favore della Società Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A.;
4. di incaricare il Dirigente dell'Ufficio Bilancio, contabilità e autofinanziamento di comunicare alla Società Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A. gli estremi del presente provvedimento;
5. di disporre la pubblicazione della presente determina sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Torino, 01/08/2025

il Segretario generale
GUIDO IMPROTA